

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 febbraio 2007 (GU n. 102 del 4-5-2007)

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006) e dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006);

Vista la direttiva 2006/59/CE della Commissione del 28 giugno 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrothion, metidation e oxamil;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrothion, metidation e oxamil;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'8 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrothion, metidation ed oxamil, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva carbaril, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute

27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 4.

I nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l'oxamil, i cui nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2007.

Art. 5.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive carbaril, deltametrina endosulfan, fenitrothion e metidation indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 febbraio 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11

Allegati

----> Vedere da pag. 5 a pag. 10 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

Art. 3.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 4.

I nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l'oxamil, i cui nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2007.

Art. 5.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive carbaril, deltametrina endosulfan, fenitrothion e metidation indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l'oxamil i cui limiti decorrono dal 30 dicembre 2007.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CARBARIL (insetticida)	Olive (da tavola), olive (da olio).....	<u>5</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05*</u>	
	Pomodori.....	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,05*</u>	
	Patate.....	<u>0,05*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1*</u>	
	Riso.....	<u>1</u>	
	Altri cereali.....	<u>0,5</u>	
Tabacco.....	<u>3</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a) (insetticida)	Mele, ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), uva spina, kiwi.....	<u>0,2</u>	(a) LMR validi fino al 1° novembre 2007, in attesa della revisione del fascicolo dell'allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e dell'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello nazionale.
	Altre pomacee e drupacee.....	<u>0,1</u>	
	More, lamponi, ribes, (rosso, nero e bianco).....	<u>0,5</u>	
	Olive (da tavola), olive (da olio).....	<u>1</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05*</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cavoli a infiorescenza, caveoli a testa, carciofi.....	<u>0,1</u>	
	Pomodori, melanzan, okra (gombo).....	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi a frutto, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, legumi freschi, porri.....	<u>0,2</u>	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche.....	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>1</u>	
	Semi di colza, semi di senape	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,05*</u>	
	Patate.....	<u>0,05*</u>	
	Tè.....	<u>5</u>	
	Luppolo.....	<u>5</u>	
	Cereali.....	<u>2</u>	
	Erba medica.....	<u>0,1</u>	
	Barbabietola da zucchero.....	<u>0,5</u>	
	Tabacco.....	<u>0,5</u>	
Farina bianca.....	<u>0,3</u>		
Farina integrale.....	<u>1</u>		
Crusca.....	<u>3</u>		
ENDOSULFAN (insetticida)	Pere.....	<u>0,3</u>	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
	Uve da tavola e da vino.....	<u>0,5</u>	
	Frutta a guscio (con o senza guscio).....	<u>0,1*</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05*</u>	
	Pomodori.....	<u>0,5</u>	
	Peperoni.....	<u>1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05*</u>	
	Semi di soia.....	<u>0,5</u>	
	Semi di cotone.....	<u>5</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,1*</u>	
	Patate.....	<u>0,05*</u>	
	Tè.....	<u>30</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1*</u>	
	Cereali.....	<u>0,05*</u>	
	Barbabietola da zucchero.....	<u>0,2</u>	
Foraggiere leguminose.....	<u>0,1</u>		
Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale).....	<u>3</u>		
Tabacco.....	<u>1</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENITROTION (insetticida)	Frutta.....	<u>0,01*</u>	
	Ortaggi.....	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,01*</u>	
	Patate.....	<u>0,01*</u>	
	Tè.....	<u>0,5</u>	
	Luppolo.....	<u>0,02*</u>	
	Cereali.....	<u>0,01*</u>	
	Barbabietole da zucchero.....	0,5	
Tabacco.....	0,5		
METIDATION (insetticida)	Agrumi.....	<u>2</u>	
	Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi).....	<u>0,05</u>	
	Prugne.....	<u>0,2</u>	
	Olive (da olio), olive (da tavola).....	<u>1</u>	
	Frutta a guscio (con o senza guscio).....	<u>0,05*</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,02*</u>	
	Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi.....	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,02*</u>	
	Semi di colza.....	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u>	
	Patate.....	<u>0,02*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1*</u>	
	Cereali.....	<u>0,02*</u>	
OXAMIL (b) (nematocida – insetticida)	Valori in vigore dal 30.12.2007		Le quantità massime di residui indicate sono provvisorie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifiche, tali quantità diverranno definitive con effetto dal 19 luglio 2010 (b) LMR provvisorio dell'oxamil è valido fino al 1° gennaio 2008, in attesa della presentazione dei dati relativi alle sperimentazioni
	Mandarini (comprese clementine e ibridi simili).....	<u>0,02</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,01*</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini.....	<u>0,02</u>	
	Zucchine.....	<u>0,03</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u>	
	Patate.....	<u>0,01*</u>	
	Tè.....	<u>0,02</u>	
	Luppolo.....	<u>0,02</u>	
Cereali.....	<u>0,01*</u>		
Barbabietole da zucchero.....	0,05		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui della sostanza attiva CARBARIL sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva DELTAMETRINA sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004

PARTE A

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	nel grasso contenuto nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4)	per il latte vaccino crudo e il latte vaccino intero figuranti nell'allegato I, al codice 0401; per altri prodotti alimentari di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I ai codici 0407 00 e 0408 (3) (4)
CARBARIL	0,05*	0,05*	0,05*
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a)	in fegato e reni 0,03* pollame vivo e prodotti a base di pollame 0,1, altri 0,5	0,05	0,05*

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica (p).

(a) LMR valido fino al 1° novembre 2007, in attesa della revisione del fascicolo dell'allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e l'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello nazionale

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO⁽¹⁾ E LA RACCOLTA, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

⁽¹⁾ Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note	
CARBARIL (insetticida)	Melo ⁽¹⁾	80			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	⁽¹⁾ Impiego come diradante	
	Olivo.....	28					
	Pomodoro.....	7			Tappeti erbosi di campi da golf e sportivi.	Applicazione alla coltura ed al terreno	
	Cereali (escluso granturco).....	7					
	Tabacco.....	7					
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo.....	—					
	DELTAMETRINA (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo.....	3	Cereali in granella ⁽²⁾	2/—	Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	⁽²⁾ Se destinati ad alimentazione umana ed animale, effettuare una idonea pultura.
		Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, rucola, spinacio, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo.....	3			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
		Cipolla, sedano, porro.....	7				
		Peperone, fagiolo, funghi.....	3				
Sola, cotone.....		15					
Colza.....		30					
Patalia (precoce e tardiva).....		7					
Frumento, mais, orzo.....		3					
Barbietola da zucchero.....		3					
Erba medica.....		15					
Tabacco.....	3						
Floreali, ornamentali.....	—						
Pioppo.....	—						

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ENDOSULFAN (insetticida)	Impieghi ammessi fino al 2.06.2007: Agrumi, mandorlo, nocciolo ⁽¹⁾ , pomacee, pesce..... Vite..... Pomodoro, cucurbitacee con buccia non commestibile..... Sola..... Patata..... Barbabietola da zucchero..... Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino..... Tabacco..... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo.....	25 28 25 25 25 25 25 25			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Applicazione alla coltura e al terreno.	(1) Uso essenziale riconosciuto ai sensi del DD 19.07.2006 (G.U. n. 184 del 9.8.2006) fino al 31.12.2007
	FENITROTION (insetticida)	Vite..... Pomodoro ⁽¹⁾ Barbabietola da zucchero..... Tabacco..... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo.....	100 35 20 20 -		Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione di prodotti agrari. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno. ⁽¹⁾ In campo
METIDATION (insetticida)	Olivo.....	100				Uso essenziale riconosciuto ai sensi del DD 30.03.2004 (G.U. n. 110 del 12.05.2004) fino al 31.12.2007

07A03927